

Diritto commerciale

Il diritto commerciale è la disciplina dedicata agli imprenditori, alle loro attività e al contesto in cui essi operano. È il risultato della coordinazione di diversi interessi a *geometria variabile* (posizioni molto differenti che interagiscono fra loro in un modo molto diverso).

Le fonti del diritto commerciale sono molteplici: vanno dalle leggi, regolamenti, direttive comunitarie fino alle interpretazioni della giurisprudenza.

Il diritto commerciale assume un ruolo sempre più rilevante a livello internazionale, è necessaria quindi un'apertura e una disciplina uniforme agli altri ordinamenti.

L'origine di questa dottrina risale al basso medioevo, in quanto prima di allora esistevano già gli scambi commerciali ma erano regolamentati in maniera piuttosto blanda. La dottrina nasce in questo periodo perché si passò da un sistema feudale alle città. Con questo cambiamento emerge la figura del **mercante**, che svolgeva scambi commerciali per professione. Prima di allora però non esisteva un diritto che regolamentasse gli scambi, ma solo la proprietà privata e la conservazione di ricchezza. Grazie alle corporazioni di mercanti, si arrivò a regolamentare gli scambi commerciali ("lex mercatorum": diritto dei mercanti).

Intorno al 16° secolo nacquero i grandi stati monarchici, i quali tesero a diminuire il potere della classe mercantile in funzione di un accentramento statale. La classe mercantile non ne rimase contrariata in quanto fu un periodo di grandi scoperte geografiche a cui erano favorevoli sia il potere che i mercanti. In questo periodo **nacquero la prime società di capitali** (es compagnie indie occidentali) grazie alle quali coloro che finanziavano le spedizioni non rischiavano di perdere tutto ma solo il contributo conferito.

Nel 18° secolo, cioè il periodo della rivoluzione francese caddero numerose monarchie e si videro nascere le *codificazioni napoleoniche*: i primi sistemi di regole organizzati in codici. Ci fu inoltre un'importante sviluppo economico.

In quel periodo furono adottate due codificazioni:

1. Il codice civile: regolava i rapporti tra privati;
2. Il codice di commercio: concentrato sugli atti di commercio.

Entrambi rimasero adottati fino al 1942, anno in cui la legislazione italiana procedette all'unificazione sotto un unico codice civile (simile a quello che abbiamo oggi, che ovviamente ha subito numerose modifiche).

Nozione di imprenditore (art. 2082 cc): "è imprenditore chi esercita professionalmente(4) un'attività(1) economica(2) organizzata(2) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

È da considerare che **l'imprenditore esercita un'attività e non si limita a un mero godimento di beni**. Per esempio, il proprietario di un immobile che affitta si limita a un mero godimento del bene, non è quindi da considerarsi imprenditore. Il proprietario di un immobile che utilizza per la sua attività di albergo è da considerarsi imprenditore.

Attività ≠ atto isolato. Se però l'atto isolato è un'operazione complessa perché richiede il compimento di una serie di atti (costruzione di immobile) è da considerarsi attività.

Economicità: "l'attività è economica se è **tendenzialmente** volta alla copertura dei costi con i ricavi".

Con "*tendenzialmente*" si indica che l'organizzazione dell'impresa deve essere volta all'intento di coprire i costi con i ricavi (sono quindi escluse le attività di beneficenza o tutte le imprese pubbliche disposte ad ottenere ricavi inferiori ai costi).

Attività economica organizzata: l'imprenditore deve coordinare una molteplicità di fattori (= "*eteroorganizzazione*") coordinando sia lavoro (proprio e altrui) che capitale (beni e investimenti).

Professionalità: l'opposto della occasionalità: cioè che l'attività deve essere esercitata con una certa continuità nel tempo (che può anche essere interrotta: si pensi agli impianti sciistici).

Criteri di classificazione dei diversi imprenditori:

1. Tipo di attività realizzata:
 - a. Imprenditore agricolo
 - b. Imprenditore commerciale
 - c. Imprenditore civile.
2. Dimensioni dell'attività:
 - a. Piccolo imprenditore

- b. Tutti gli altri imprenditori.
- 3. Natura del soggetto che esercita l'attività:
 - a. Imprenditore pubblico
 - b. Imprenditore privato:
 - i. Imprese individuali
 - ii. Imprese soggettive

TIPO DI ATTIVITA' REALIZZATA:

L'imprenditore agricolo(art 2135 cc):

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine [...]” è però necessario ritenere che tale attività è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.

l'attività agricola prima del 1942 non era considerata attività di impresa. L'attività agricola essenziale può consistere:

- Coltivazione del fondo;
- Silvicoltura (cura e sfruttamento delle risorse del bosco);
- Allevamento di animali (prima del '42 era usato il termine bestiame, ma l'allevamento può consistere in allevamento di altri animali che non siano bestiame come conigli ecc)

L'attività di imprenditore agricolo presenta molti rischi, alcuni di essi nemmeno prevedibili, per questo è sottoposta a numerose agevolazioni. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla stessa disciplina per l'imprenditore in generale, è invece esonerato dalla tenuta di scritture contabili, non fallisce e non è sottoposto alle altre procedure concorsuali a cui è sottoposto l'imprenditore commerciale. Nel 1993 è stata introdotta l'iscrizione nel registro delle imprese per tutti gli imprenditori agricoli, prima con solo funzione di pubblicità notizia, successivamente anche con funzione di pubblicità legale.

Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie: le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione; queste ultime, per essere considerate tali, devono essere sempre svolte dal soggetto che svolge l'attività agricola essenziale. La connessione deve essere inoltre a carattere oggettivo: questo significa che **l'attività connessa deve essere svolta prevalentemente con i prodotti o i mezzi dell'attività agricola essenziale.** nel caso in cui un viticoltore decida di intraprendere una produzione di formaggi, rimarrebbe imprenditore agricolo per la coltivazione dell'uva e imprenditore commerciale per la produzione di formaggi.

Si può dire quindi che per ritenere un'attività connessa agricola, è necessario che prevalga l'utilizzo dei prodotti provenienti dall'attività agricola essenziale.

Si intendono attività connesse:

- a)Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
- b)Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Il caso dell'agriturismo è regolato da legislazione speciale, a carattere regionale, e i requisiti è che nell'attività siano prevalentemente utilizzati i mezzi che provengono dall'attività agricola essenziale.

La qualifica di imprenditore agricolo viene estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci. La stessa regola è stata di recente estesa anche alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Connessione a carattere soggettivo: l'attività connessa non deve prevalere sull'attività agricola essenziale.

L'imprenditore commerciale (art. 2195):